

1. Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi. Divieto di partecipazione di imprese controllate e/o collegate

Premessa: È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art.17 del D.Lgs. 163/2006, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui alla lettera A) dell'Allegato 1 del presente Disciplinare di gara [nonché al punto III.2.1.1, lett. a) del Bando di gara] dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle imprese consorziate. (Art. 3 del Disciplinare di Gara)

Domanda: Ritiene il Consorzio che la norma sopraccitata si riferisca esclusivamente ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 2602 c.c.) e non al Consorzio di cooperative in forma di società cooperativa. Ritiene inoltre che nel caso del Consorzio costituito ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo CPS 1577\1947 il requisito debba essere dichiarato dal Consorzio ed eventualmente dalle società consorziate che svolgeranno il servizio e che, analogamente, si dovrà procedere anche per il requisito di cui al punto III 2.3 lett.a) del Bando di Gara. Chiede pertanto di conoscere se possa, nel caso di una sua eventuale partecipazione alla procedura di gara, dichiarare il possesso dei requisiti riferiti solo al consorzio stesso e non a tutte le singole cooperative consorziate.

Risposta: L'art. 36 comma 1 lett. b) del D.l.vo. 163\2006 individua, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma delle Legge 23 giugno 1909 n. 442. L'articolo 37, comma 7, del medesimo decreto prevede che i consorzi *de quibus* siano tenuti a dichiarare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra e che a questi ultimi è fatto divieto – a pena di esclusione, che si estende al consorzio medesimo – di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Ne discende che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, per la partecipazione alla procedura di affidamento dei contratti pubblici, tra i quali vi è anche quello dell'iscrizione al Registro delle Imprese, debba avvenire nei confronti del Consorzio e dei consorziati che in sede di offerta siano stati individuati come concorrenti alla specifica procedura concorsuale.